

La bozza del governo. Composizione della Camera alta, competenze Stato-Regioni e iter legislativo: i nodi della riforma in cantiere

Il nuovo Senato sia solo delle Autonomie

di **Francesco Clementi**

Con metodo aperto e pubblico, come se fosse un libro bianco della Commissione europea, ma nella forma di un testo a fronte, il Governo ha presentato il 12 marzo una prima ipotesi di lavoro per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione. Un testo che intende aprire una discussione nei partiti, nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, prima della presentazione ufficiale alle Camere.

Si tratta di una scelta di metodo, usata nelle moderne democrazie vieppiù quando la portata eterogenea dell'intervento immaginato ha un'estensione e una densità tali da rendere la stessa raccolta di valutazioni, opinioni e commenti nel merito, già una prima forma di cautela politica. Opportuno buon senso, si direbbe.

Dal testo che si ha di fronte - che non è privo di una qualche grammaticatura costituziona-

le e di limitate imperfezioni tecniche, a conferma appunto della sua natura di bozza - emergono ben chiare però le scelte di fondo del Governo, in particolare riguardo al tema del bicameralismo.

Sinteticamente, possiamo provare a riassumerle così: una seconda Camera, che perde - forse con un eccesso di disinvoltura - pure il nome Senato, mutandolo in "Assemblea delle autonomie" - ampiamente ridotta e modificata nella sua composizione, nei suoi poteri e nelle sue funzioni, esterna al rapporto fiduciario e limitatamente presente nella legislazione, che evidenzia la scelta per un bicameralismo asimmetrico, non molto distante da un monocameralismo di fatto, se fossero estremizzate alcune scelte.

Eppure, non pochi punti del testo rappresentano la maturazione, tanto del molto che si è già avuto modo di dire durante questa legislatura (anche in ragione dei lavori della Commissione di esperti che ha operato durante il Governo Letta), quanto del moltissimo che la dottrina e trent'anni di commissioni bicamerali per (mancate) riforme costituzionali hanno

avuto modo di evidenziare.

Anche alla luce di ciò, nella eterogeneità del testo, almeno tre questioni più evidenti, di diversa intensità, emergono.

Riguardo alla composizione, questa seconda Camera sarebbe formata, oltre che da rappresentanti di secondo grado eletti dalle autonomie, anche da ventuno illustri cittadini nominati per sette anni dal Presidente della Repubblica. Le ragioni di questa soluzione, pur nobili, non devono far dimenticare un dato di realtà: l'inserimento di questi ventuno "inquirebbe" l'idea prima della riforma, ossia quella di avere un organo che rappresenti le autonomie di questo Paese. Loro e - appunto solo loro. Questa composizione mista, invece, sarebbe del tutto ultronea sia rispetto a quel fine (che è regola in tutti i bicameralismi) sia pericolosamente allusiva ad un'idea corporativa, contraria alla realtà di modernità che la società di oggi ci presenta.

Il secondo punto riguarda l'art. 117 e dunque il tema delle competenze legislative. In merito, condividendo la generale impostazione di fondo per la soppressione delle competenze concorrenti,

forse si potrebbe evitare, inter alia, di gravare ulteriormente di vincoli, riguardo al rispetto della legge statale o regionale, la potestà regolamentare comunale. L'uniformità si può ottenere, d'altronde, anche semplicemente facendo rispettare quello che è già vigente nell'ordinamento.

E poi, in generale. Posto che, ancorché disomogeneo, il testo prevede opportunamente il c.d. voto a data fissa per il Governo, ossia la possibilità per il Governo di fissare un termine certo per l'esame dei disegni di legge, limitando l'abnorme prassi dei decreti-legge e dei maxi-emendamenti, perché non aggiungere anche la possibilità che i Ministri siano revocati da parte del Presidente del Consiglio? Sarebbe una coerente modifica, utile per dare un profilo più solido alla riforma.

Infine, una cautela: evitare la ricorrente tentazione di aumentare le leggi bicamerali paritarie perché impedirebbero al Governo uscito dalle elezioni della Camera di perseguire il suo programma. È quanto accadde con la tentata riforma del centrodestra del 2005. E, stavolta, non va ripetuto.

 @ClementiF

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NELLA SECONDA CAMERA

La presenza di 21 illustri cittadini inquina l'idea prima della riforma: quella di avere un organo di rappresentanza dei poteri locali del Paese



Competenze concorrenti

● A seguito della riforma del 2001, l'articolo 117 della Costituzione ha ripartito la potestà legislativa definendo espressamente le materie rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e quelle rientranti nella competenza legislativa concorrente delle Regioni. In questo caso allo Stato spetta il compito di determinare i principi fondamentali (attraverso le leggi quadro o leggi cornice) mentre alle Regioni quello di emanare la legislazione specifica di settore

